



Certificato N. 50 100 14484 – Rev.002

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI" di ORTONA

TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA "L. ACCIAIUOLI"
TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO "L. EINAUDI"
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "G. MARCONI"

c.a.p. 66026 – Via Mazzini, 26 – Tel. 085/ 9063441 – Fax 085/ 9067958 – Cod. fisc. 91012970694
Sito: <http://www.acciaiuli-einaudi.it> E-Mail: CHIS018005@istruzione.it E-Mail: CHIS018005@pec.istruzione.it

I.I.S. - "L.ACCIAIUOLI -L.EINAUDI"-ORTONA
Prot. 0006542 del 05/05/2020
C16 (Uscita)

Ortona, 05.05.2020

AL PERSONALE ATA

AI DOCENTI

ALLE FAMIGLIE

AL RSPP ING. GIULIANO DI PRATO

AI RLS D'ISTITUTO

ALLA RSU D'ISTITUTO

AL DIRETTORE SGA

ALL'ALBO ON-LINE

AL SITO WEB

OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE PER la RIAPERTURA PARZIALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A PARTIRE DAL 05. 05.2020 E FINO AL 17.05.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- VISTO il D. L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
- CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

- VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;
- VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;
- VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- CONSIDERATO che lo *smart working* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio
- VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;
- VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;
- VISTA la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;
- VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);
- CONSIDERATO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;
- CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR)*;

VISTO l'art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo *spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola*;

VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale*;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VISTO il DECRETO LEGGE n. 18 del 17.03.2020 all'art. 87 c.1,2,3

VISTA la nota del M.I n. 392 del 18.03.2020

VERIFICATO che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;

VERIFICATO che la presente istituzione scolastica ha comunque garantito il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza

VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale *la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*;

VISTO il D.L. N. 22 dell'08.04.2020

VISTA la nota de M.I. N. 197 del 17.04.2020

VISTO il DPCM del 26.04.2020

VISTA la nota ministeriale N. 622 dell' 01.05.2020

ACCLARATO che proprio in virtù dell'emergenza COVID - 19 e della prolungata chiusura dell' istituzione scolastica sono insorte necessità indifferibili che richiedono la presenza in sede del personale scolastico

DISPONE

PER I MOTIVI INNANZI INDICATI CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI E RITRASCritti, LA RIAPERTURA PARZIALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A PARTIRE DAL 05. 05.2020 E FINO AL 17.05.2020

COSI' ARTICOLATA:

1. Le sedi IPSIA "MARCONI" e ITC "EINAUDI" rimarranno aperte il lunedì dalle 8.00 alle 14.00 con i contingenti minimi di personale.
2. La sede centrale ITSTL "ACCIAIUOLI" resterà aperta dalle 8.00 alle 14.00, con i contingenti minimi di personale tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nelle giornate del lunedì- mercoledì – venerdì saranno aperti anche gli uffici in presenza sempre con i contingenti minimi di personale.

La riapertura dell'istituzione scolastica si rende necessaria per le attività indifferibili legate:

- alle consegne di dispositivi e materiali acquistati per la gestione dell'emergenza COVID per studenti e personale;
- alle attività di manutenzioni di uffici, laboratori e nave scuola;
- alla consegna dei dispositivi digitali agli alunni che ne sono sprovvisti;
- al recupero e consultazione di materiale didattico da parte dei docenti in vista della chiusura dell'a.s. e dell'esame di stato;

- alle attività amministrativo- contabili (es.rimborso viaggi d'istruzione - esame di stato, contabilizzazione attività di PCTO ecc.) che richiedono la consultazione di documenti allocati presso l'istituzione scolastica;
- alla predisposizione delle misure per contrastare il contagio da COVID – 19 e garantire la tutela dei lavoratori in tema di salute e sicurezza.

Tutti gli utenti potranno continuare a comunicare tutti i giorni con la scuola attraverso le mail istituzionali: chis018005@istruzione.it e chis018005@pec.istruzione.it e nelle giornate di apertura degli uffici anche tramite telefono.

In allegato:

- PIANO ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA
- DOCUMENTO DI SINTESI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

IL PRESENTE ATTO VIENE INVIATO:

Al Sig. Prefetto della Provincia di CHIETI

Al Sig. Questore della provincia di CHIETI

Al Presidente della Provincia di CHIETI

Al Sindaco del Comune di ORTONA

All'Ufficio Scolastico Regionale dell' ABRUZZO

All' UFFICIO IV CHIETI - PESCARA

Alla Direzione della ASL CHIETI- LANCIANO _VASTO

Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di ORTONA

Al Comando dei Carabinieri di ORTONA

Al Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Il Dirigente Scolastico

Angela Potenza

Documento firmato digitalmente